

Sentenza: 19 ottobre 2006 n.332

Materia: caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: dedotti dal rimettente gli articoli 97 comma primo Cost. e 117, secondo comma lettera s)

Rimettente: TAR Emilia-Romagna

Oggetto: Legge Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n.14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale) articolo 1 comma 5, articolo 3 comma 1 lettera d) comma 2 e comma 3, articolo 4 comma 2 lettera c) comma 4 e comma 5, articolo 6 comma 4 e articolo 9 comma 5

Esito:

Restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 commi 1 lettera d) 2 e 3.

Inammissibilità delle questioni relative all'articolo 1 comma 5, dell'articolo 4 commi 2 lettera c), 4 e 5, dell'articolo 6 comma 4 e dell'articolo 9 comma 5, in riferimento all'articolo 97 primo comma Cost..

Inammissibilità delle questioni relative all'articolo 4 commi 4 e 5 e dell'articolo 6 comma 4, in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera s) Cost..

Non fondatezza delle questioni sollevate in ordine all'articolo 1 comma 5, dell'articolo 4 comma 2 lettera c) e dell'articolo 9 comma 5 in riferimento all'articolo 117 comma secondo lettera s) Cost..

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il TAR Emilia Romagna solleva, con ordinanza del 30 luglio 2004, questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge regionale n.14 del 2002 in materia di calendario venatorio.

A parere del giudice a quo, chiamato a pronunciarsi su tre deliberazioni, rispettivamente della Giunta provinciale di Bologna e della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, la legge impugnata, di cui le deliberazioni costituiscono attuazione, violerebbe secondo vari profili le disposizioni della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) che, per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica, rappresentano standards uniformi di tutela sull'intero territorio nazionale, in quanto tali assimilabili alla materia tutela dell'ambiente di competenza statale, ai sensi dell'articolo 117 comma secondo lettera s) della Costituzione.

Secondo il rimettente la legge impugnata sarebbe, altresì, lesiva dell'articolo 97 comma primo Cost. in quanto suscettibile di introdurre una disciplina dell'attività venatoria difforme e peggiorativa rispetto a quella dettata dalla l.157/1992.

In particolare, l'articolo 1 comma 5 autorizzerebbe, mediante rinvio a specifica disciplina contenuta in atti normativi secondari, la caccia della volpe all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie, in violazione della norma della l.157/1992 che consente l'abbattimento, nelle menzionate aziende, esclusivamente di fauna selvatica di allevamento.

Le disposizioni impuginate dell'articolo 3 consentirebbero invece la caccia agli ungulati su terreni coperti da neve e per un periodo superiore a quello previsto dalla legge quadro, mentre gli articoli 4 e 6, nell'ammettere deroghe al numero settimanale di giornate di caccia e al limite di capi

abbattibili, produrrebbero una violazione della l.157/92 che subordina provvedimenti eccezionali di questo tipo al parere favorevole dell'INFS, e si porrebbero quindi in contrasto con la finalità di conservazione della fauna selvatica perseguita dalla normativa nazionale.

Infine l'articolo 9 della legge regionale introdurrebbe al comma 5, limitatamente alla fauna migratoria, una modalità di annotazione sul tesserino venatorio inidonea a consentire il controllo sugli abbattimenti e quindi suscettibile di vanificare la ragion d'essere del tesserino stesso.

La Regione Emilia-Romagna si costituisce chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

La Consulta in ordine alle censure mosse dal giudice a quo relativamente alle norme dell'articolo 3, osserva l'esistenza di una disposizione sopravvenuta rispetto all'ordinanza di rimessione, disposizione contenuta nell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 203/2005, ai sensi della quale le regioni possono, nel rispetto di determinate condizioni, regolare il prelievo di selezione degli ungulati anche in modo difforme dai periodi e dagli orari stabiliti dalla l.157/1992. Dispone perciò, preliminarmente, la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna affinché valuti, stante lo ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tale questione di legittimità costituzionale.

Sempre in via preliminare il Giudice costituzionale dichiara, per le restanti norme impugnate, l'inammissibilità delle censure avanzate, in riferimento all'articolo 97 Cost., in quanto formulate in modo sommario e meramente assertivo. Inammissibili sono considerate, dal Giudice delle leggi, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 4 e 5 e dell'articolo 6 con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera s).

Nel merito la Corte giudica non fondata, con riferimento all'articolo 117, secondo comma lettera s), la questione sollevata in ordine all'articolo 1, in quanto la norma impugnata si limita a rinviare la disciplina della caccia nelle aziende faunistico-venatorie ad un regolamento e a direttive regionali ed è, perciò, priva di carattere precettivo ed inidonea ad incidere sul riparto di competenze di cui all'articolo 117 Cost..

E' altresì non fondata, secondo la Corte, la censura dell'articolo 4 comma 2 lettera c), in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: il parere dell'INFS sulle deroghe al numero settimanale delle giornate di caccia è infatti previsto dalla legge nazionale come obbligatorio ma non vincolante e le regioni possono legittimamente discostarsene.

La Corte dichiara non fondata, infine, la questione afferente l'articolo 9 della legge regionale e le modalità di annotazione sul tesserino venatorio. Si rileva infatti, nella legge quadro sulla caccia, l'indicazione della mera necessità di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di appartenenza e l'assenza di specifiche prescrizioni sulle modalità di annotazione nello stesso, cosicché la individuazione di quest'ultime attiene ad un profilo strettamente organizzativo dell'attività venatoria, appartenente, in quanto tale, alla competenza normativa regionale residuale di cui all'articolo 117 quarto comma della Costituzione.